CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T75

DOC. INTERNO N:41232045 del 11/09/2014

Deliberazione n. 154 /PRSP/2014

CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Puglia

composta dai seguenti magistrati:

Consigliere	**Luca Fazio Presidente f.f., relatore**
Consigliere	**Stefania Petrucci**
Referendario	**Rossana De Corato**
Referendario	**Cosmo Sciancalepore**
Referendario	**Carmelina Addesso**

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento avviato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 nei confronti del comune di San Marco in Lamis (FG) con la deliberazione n. 107/PRSP/2013 in data 28 maggio 2013.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

Visto il Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Viste le osservazioni del magistrato istruttore del 17 ottobre 2013 per la valutazione di congruità delle misure correttive;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione regionale di controllo per

la Puglia n. 67/2013 del 18 ottobre 2013, che ha convocato la Sezione, in adunanza pubblica, per il giorno 13 novembre 2013;

Vista la nota n. 15296 del 2 novembre 2013 con la quale è stato chiesto il differimento della sopracitata adunanza, data l'esigenza di interventi mirati a risolvere la situazione di deficitarietà dell'ente, rinvio accordato dalla Sezione;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 6/2014 del 23 gennaio 2014, che ha convocato la Sezione, in adunanza pubblica, per il giorno 20 febbraio 2014;

Uditi all'adunanza pubblica del 20 febbraio 2014 il Vice Sindaco Raffaele Fino ed il collaboratore Francesco Zoccano;

Vista l'ordinanza istruttoria collegiale della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 15/14 del 6 marzo 2014;

Visto il parere del revisore unico in data 30 maggio 2014 (prot. Cdc n. 2008 del 4 giugno 2014);

Vista la relazione del magistrato istruttore del 16 giugno 2014 sull'esito degli accertamenti di cui all'ordinanza istruttoria collegiale n. 15/14;

Vista l'ordinanza del Presidente f.f. della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 34/2014 del 16 giugno 2014, che ha convocato la Sezione, in adunanza pubblica, per il giorno 24 giugno 2014;

Uditi all'adunanza del 24 giugno 2014, con l'assistenza della Segretaria Dott.ssa Antonella Del Curatolo, il relatore Consigliere dott. Luca Fazio, il Sindaco, On. Angelo Cera, il Vice Sindaco Prof. Raffaele Fino ed il Responsabile del servizio finanziario, Dott. Raffaele Cardillo.

Ritenuto in

FATTO

1. Con la deliberazione n. 107/PRSP/2013 depositata in data 28 maggio 2013, questa Sezione regionale di controllo aveva richiesto al comune di San Marco in Lamis ai sensi del combinato disposto dell'art. 148-bis, comma 3, del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, l'adozione di misure correttive idonee a superare gli squilibri di bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario dell'ente. Il termine per l'adozione delle misure era il 10 agosto 2013, ovverosia il sessantesimo giorno dalla comunicazione della deliberazione al Comune di San Marco in Lamis avvenuta in data 11 giugno 2013 (prot. dell'ente n. 8240).

1.2. Gli squilibri si erano manifestati alla data del 12 novembre 2012 nel grave stato di illiquidità del Comune, dato dalla presenza di una debitoria quantificata in € 1.171.494,76 a fronte di una disponibilità di liquidità pari a 0, a causa dell'impossibilità di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria, peraltro già indebitamente utilizzate per € 1.564.148,05 a quella data, nonostante l'utilizzo di fondi vincolati per 4,5 milioni di euro circa.

La grave carenza di liquidità proseguiva, ormai, almeno dagli inizi del 2007, e si era aggravata nel corso del 2012.

1.3. Lo sforamento del limite massimo previsto dall'art. 222 del TUEL a seguito dell'impiego di fondi vincolati alle esigenze del Piano sociale di zona, di cui il Comune di San Marco in Lamis è ente capofila, per circa 4,5 milioni di euro, segnalato dal Sindaco, oltre ad essere una violazione normativa, è indicativo del grave stato di illiquidità in cui versa il Comune e che potrebbe portare allo stato di dissesto finanziario.

CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO - BARI

A fronte di una situazione di cassa asfittica, l'ente ha fatto riscontrare negli ultimi anni modestissimi avanzi di amministrazione (2008: € 27.350,34; 2009: € 134.290,68; 2010: € 190.702,94; 2011: € 137.555,64; 2012: € 31.757,02), venendo a mancare, pertanto, la percezione della necessità di procedere ad un'operazione di sostanziale salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Risultano, invece, in linea con tale situazione i valori espressi da tre parametri di deficitarietà strutturale nel 2010, corrispondenti ai nn. 3, 4 e 9, che, essendo correlati alla situazione deficitaria di cassa, sono stati superati.

2. Nella deliberazione 107/PRSP/2013, il Collegio ravvisava l'esistenza di squilibri finanziari in grado di provocare il dissesto finanziario, osservando che la condizione di insolvenza di cui all'art. 244 del D.Lgs 267/2000 non richiede la sola condizione di illiquidità a fronte della presenza di una massa di crediti certi liquidi ed esigibili di terzi, come appunto risulta nel caso del comune di San Marco in Lamis, ma anche un apprezzamento prospettico che si sostanzia nella valutazione della possibilità dell'ente di superare tale condizione nel termine massimo previsto per le manovre di salvaguardia degli equilibri di bilancio, al fine di ripristinare la normale funzionalità dell'ente. Pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 recante "*Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", il Collegio formulava richiesta di specifiche e adeguate misure correttive atte, in primo luogo, a vincolare l'anticipazione di tesoreria per la quota corrispon-

CORTE DEI CONTI · SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO · BARI

dente alle somme a specifica destinazione; in secondo luogo, a ricostituire, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione, la consistenza delle somme vincolate utilizzate per impieghi correnti, per la quota eccedente l'anticipazione massima accordata.

Infine le misure avrebbero dovuto consentire l'eliminazione della massa debitoria e tendere, quindi, alla completa restituzione dell'anticipazione ed al ripristino dei fondi vincolati.

2.1 In buona sostanza si chiedeva un piano di rientro capace di superare definitivamente lo stato di insolvenza e riportare in condizioni di equilibrio la cassa dell'ente entro il termine di conclusione dell'eventuale manovra correttiva da approvarsi con la deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, come ricostruito anche dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 2/AUT/2012/QMIG del 26 gennaio 2012, e comunque entro il termine massimo del 31 dicembre 2014 in considerazione del fatto che la rilevazione della massa debitoria era avvenuta nel 2012.

Il piano di rientro dalla situazione debitoria, preceduto da una nuova, completa e puntuale ricognizione della stessa (citando i debiti in e fuori bilancio ancora non pagati) in contraddittorio con l'organo di revisione e da un'operazione straordinaria di riaccertamento dei residui (verificando i presupposti del mantenimento di quelli attivi anche in relazione alle probabilità di riscossione), avrebbe dovuto, dunque, individuare, per ciascuna misura, il beneficio atteso negli anni oggetto del piano in termini di risparmio o maggiore entrata rispetto alle esigenze ordinarie di pagamento, doveva essere contabilmente plausibile ed indicare l'entità della

CORTE DEI CONTI · SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO · BARI

progressiva diminuzione della debitoria che si attendeva ad ogni semestre antecedente alla data di scadenza della manovra, onde consentire all'ente l'adozione di misure correttive in caso di significativi scostamenti rispetto ai risultati attesi.

Pertanto, il piano aveva come obbiettivo il rientro dalla situazione debitoria, il ripristino dei fondi vincolati e la restituzione dell'anticipazione di tesoreria, e doveva essere approvato con deliberazione del Consiglio comunale, entro 60 giorni dalla ricezione della deliberazione, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.

3. Il termine di scadenza per l'adozione del piano era fissato nella data del 10 agosto 2013 (60 giorni dalla comunicazione della deliberazione avvenuta in data 11 giugno 2013).

L'ente trasmetteva con nota n. 11459 del 9 agosto 2013 (prot. cdc 2519 del 21 agosto 2013) copia della deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 29 luglio 2013 avente ad oggetto "*Deliberazione della Corte dei conti n. 107/PRSP/2013. Adozione piano di rientro dalla situazione debitoria*".

La deliberazione era stata assunta senza il preventivo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.

4. Nella deliberazione consiliare l'importo complessivo delle passività, ovverosia l'obiettivo del piano triennale di rientro, veniva aggiornato alla data del 31 dicembre 2012 in € 2.564.055,88 (la citata deliberazione di questa Sezione aveva considerato, al 12 novembre 2012, l'importo, nettamente inferiore, di € 1.171.494,76) e comprendeva 356 distinte voci di debito di varia natura specialmente per fornitura di energia elettrica,

servizio di nettezza urbana (€ 102.974,00), fornitura acqua, rimborso contributi alla Regione Puglia (€ 304.670,68), servizi telefonici, parcelle ad avvocati (€ 542.659,82), espropri (€ 194.764,18), nonché forniture varie.

I debiti rappresentati nell'elenco corrispondevano a quelli comunicati alla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 1, comma 13, del DL 35/2013 e per essi l'istituto aveva erogato un'anticipazione di liquidità pari ad € 1.602.560,00 (pari al 62,5% della situazione comunicata).

5. La situazione di cassa oggetto del piano era quella esistente alla data del 31 dicembre 2012 per la quale risultava ancora disponibile un'anticipazione per € 817.017,81.

6. Le misure del piano schematicamente erano le seguenti:

Tab. 1

MAGGIORI ENTRATE	**2013**	**2014**	**TOTALE**
IMU	924.755,10	924.755,10	1.849.510,20
TARES	450.000,00	450.000,00	900.000,00
COSAP	30.000,00	30.000,00	60.000,00
ADDIZIONALE IRPEF	214.337,97	214.337,97	428.675,94
GESTIONE DIRETTA LAMPADE VOTIVE	22.500,00	45.000,00	67.500,00
ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CDP	801.290,00	801.290,00	1.602.580,00
ALIENAZIONI IMMOBILIARI		800.000,00	800.000,00
Totale maggiori entrate			**5.708.266,14**
MINORI SPESE	**2013**	**2014**	**TOTALE**
MUTUI IN AMMORTAMENTO	8.876,86	8.876,86	17.753,72
PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	160.394,27	160.394,27	320.788,54
CONTRATTAZIONE DECENTRATA	40.000,00	40.000,00	80.000,00
RISTRUTTURAZIONE SERVIZIO SCOLASTICO		50.000,00	50.000,00
PERSONALE STAFF DEL SINDACO	15.990,00	31.980,00	47.970,00
Totale minori spese			**516.512,26**
TOTALE PIANO DI RIENTRO			**6.224.778,40**

Più specificamente, in termini di maggiori entrate, erano:

a. maggior introito a titolo di Imposta municipale unica (IMU) rispetto al gettito stimato dal MEF (€ 570.945,00). La risorsa derivava dalla variazione delle aliquote effettuata con la deliberazione C.C. n. 49 del 29 luglio 2013, ovvero l'aumento (al massimo) dallo 0,40% allo 0,60% dell'aliquota sulle abitazioni principali (art. 13, comma 7, del DL

201/2011) e sugli altri immobili fino al 10,6 per mille (comma 6).

b. Addizionale comunale all'IRPEF. A partire dal 2013, era stato effettuato l'aumento delle aliquote da 0,7% a 0,8%. Il maggior gettito era stato calcolato in base alla differenza tra l'aliquota dello 0,8 %, calcolata sull'imponibile, comunicata dal MEF 2010 (€ 802.125,80), ed il riscosso 2012 (€ 687.787,83).

c. TARES. Il maggior gettito per la copertura del servizio smaltimento rifiuti derivava dall'adozione della nuova tariffa per € 450.000,00 annui (regolamento approvato con Deliberazione consiliare n. 50 del 29 luglio 2013).

d. Aumento dei canoni e delle tariffe di Imposta di pubblicità, COSAP, Tosap ed altri tributi, già determinati con deliberazione di Consiglio comunale n. 80 del 30 novembre 2012 e di Giunta comunale n. 30 del 22 febbraio 2013. Gettito previsto € 30.000,00 annui.

e. Gestione diretta lampade votive. A partire dal 1° luglio 2013 l'ente gestiva direttamente il servizio "lampade votive" presso il cimitero comunale affidato fino al 30 giugno a società privata.

Era previsto un saldo positivo annuo (ricavi – costi di gestione) di € 45.000,00 in più rispetto a quanto incassato, a titolo di concessione nel 2012.

f. Anticipazione di liquidità della CDP per € 1.602.580,00 ai sensi dell'art. 1, comma 13, del DL 35/2013.

g. Alienazioni immobiliari. Con deliberazione consiliare n. 58 del 17 settembre 2012 erano stati individuati i beni di proprietà comunale non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ente, valutati in

base ad apposite perizie di stima in complessivi € 1.308.697,32. L'ente aveva già avviato le procedure per la dismissione del patrimonio immobiliare pubblicando i relativi bandi di vendita. Si prevedeva di incassare nel 2014 € 800.000,00 e nel 2015 il residuo.

7. Le misure del piano, in termini di risparmi di spesa, erano le seguenti:

a. riduzione oneri debiti di finanziamento. Secondo il Comune, dall'analisi dei piani di ammortamento la minore spesa ammontava a complessivi € 8.876,86 nel periodo 2014 e 2015.

b. riduzione della spesa di personale. Nel 2012 erano state collocate a riposo 5 unità di personale di cui 3 cat. C/5 e 2 cat. B/7, per un risparmio, rispettivamente, di € 99.864,21 e di € 60.530,06. L'ente affermava che dette unità non sarebbero state sostituite "*in tutto o in parte*" con altri dipendenti e/o nuovi rapporti contrattuali per cui la somma di € 160.394,27 "*è destinata prevalentemente al Piano di rientro dei debiti*".

c. riduzione del fondo per la contrattazione decentrata, da mantenersi solo per alcuni servizi istituzionali (turnazione e rischio, polizia municipale, reperibilità ufficio tecnico comunale): € 40.000,00 annui.

d. soppressione dal 1° luglio 2013 dell'ufficio di staff del sindaco, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 267/2000 con una economia rapportata ad anno di € 31.980,00.

e. razionalizzazione delle strutture scolastiche a seguito del decremento della popolazione scolastica, che ha determinato un utilizzo parziale dei diversi plessi. In prospettiva ai fini della razionalizzazione delle spese di funzionamento si sarebbe provveduto ad accorpare i plessi delle scuole

elementari e delle medie con un'economia di € 50.000,00 rapportata ad anno.

8. Con nota del 17 ottobre 2013 il magistrato istruttore deferiva l'esame del piano di rientro alla Sezione, che, con ordinanza n. 67/2013 del 18 ottobre 2013, comunicata al comune di San Marco in Lamis, veniva convocata in adunanza pubblica per il 13 novembre 2013 ai fini della valutazione di congruità delle misure correttive adottate, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n.149/2001. Nell'atto di deferimento veniva evidenziato che il piano non rispondeva pienamente alle richieste della Sezione, in quanto risultava essere privo dei seguenti elementi essenziali di carattere formale e sostanziale:

- assenza del parere dell'organo di revisione;
- assenza di una quantificazione precisa e aggiornata di tutti i debiti fuori bilancio riconosciuti e non pagati o ancora da riconoscere, con le relative fonti di copertura nel bilancio di competenza, nonchè delle passività potenziali, oppure di una dichiarazione formale della loro inesistenza;
- sottostima dell'obbiettivo del piano, la cui quantificazione era appena sufficiente al pagamento della debitoria;
- incerta quantificazione delle misure del piano o dubbi circa la possibilità di impiego per le esigenze di estinzione della debitoria;
- mancata effettuazione dell'operazione di revisione straordinaria dei residui richiesta;
- presenza di un avanzo di amministrazione al termine dell'esercizio finanziario 2012, nonostante i gravi squilibri di cassa (quasi 10 milioni di euro);

CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO - BARI

- emersione di ulteriori fondi vincolati da ricostituire (squilibrio di cassa dei servizi per conto di terzi e ulteriori fondi quantificati con la deliberazione n. 54 del 9 aprile 2013).

9. Con nota n. 15296 del 2 novembre 2013 era stato chiesto il differimento della sopra citata adunanza data l'esigenza di interventi mirati a risolvere la situazione di deficitarietà dell'ente.

Con ordinanza presidenziale n. 6/2014 del 23 gennaio 2014 la Sezione veniva nuovamente convocata in adunanza pubblica per il giorno 20 febbraio 2014.

In vista dell'adunanza l'ente aveva fatto pervenire la nota n. 2790 del 19 febbraio 2014 con la quale il Vice Sindaco, Raffaele Fino, rappresentava che:

- il piano di rientro era stato firmato dal Responsabile del servizio ed approvato dal Consiglio comunale;

- subito dopo l'approvazione del piano, il Responsabile del servizio si era dimesso lasciando scoperto l'ente della relativa figura fino al 25 settembre 2013. Nel periodo di vacanza le funzioni erano state garantite dal Segretario generale. In data 26 settembre 2013 era stata nominata in qualità di responsabile del servizio finanziario la Dott.ssa Maria Tornisiello che aveva svolto i suoi compiti fino al 31 dicembre 2013. Per il mese di gennaio il ruolo era stato ricoperto nuovamente dal Segretario generale. In data 1° febbraio 2014 il comune aveva proceduto alla nomina di un nuovo Responsabile dei servizi finanziari nella persona del Dott. Raffaele Cardillo;

- i continui cambi organizzativi avevano reso impossibile procedere alla

CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO BARI

quantificazione precisa e aggiornata di tutti i debiti fuori bilancio riconosciuti e non pagati o ancora da riconoscere, con le relative fonti di copertura nel bilancio di competenza, nonché delle passività potenziali;

- l'operazione di revisione straordinaria dei residui non era potuta avvenire perchè si era ancora in attesa di ricevere da parte degli uffici le relazioni circa il mantenimento e/o la cancellazione degli stessi dal bilancio;

- il revisore unico era stato sostituito con altro scelto a sorteggio dalla Prefettura;

- si chiedeva un ulteriore rinvio per la presentazione dei documenti richiesti.

10. Nell'adunanza pubblica del 20 febbraio 2014 interveniva il Vice Sindaco Raffaele Fino ed il collaboratore Francesco Zoccano, confermando quanto riportato in atti e la gravità della situazione anche per la presenza di un'elevata debitoria e della diminuzione dei trasferimenti.

11. All'esito dell'adunanza pubblica la Sezione adottava apposita ordinanza istruttoria n. 15/14 del 6 marzo 2014, con la quale, considerato che il Consiglio comunale, alla data del 20 gennaio 2014, aveva nominato il nuovo organo di revisione e che, ai fini della verifica del ricorrere dei presupposti per l'applicazione dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs 149/2011, doveva essere acquisito il parere dell'organo di revisione sulla deliberazione consiliare n. 51 del 29 luglio 2013, anche alla luce dell'attuale consistenza della debitoria, dei fondi vincolati utilizzati per impieghi correnti e della giacenza di cassa, ordinava che l'organo di revisione rendesse il prescritto parere sulla deliberazione consiliare n. 51 del 29 luglio 2013

entro il termine di 60 giorni dalla ricezione dell'ordinanza stessa.

12. Con messaggio di PEC del 30 maggio 2014 (prot. Cdc 2008 del 4 giugno 2014) è pervenuto il parere richiesto e, con nota del 16 giugno 2014, il magistrato istruttore ha presentato una relazione sull'esito degli accertamenti di cui all'ordinanza istruttoria.

Nel parere il revisore faceva presente preliminarmente che:

a. l'entità della massa debitoria dell'ente ammontava ad € 12.015.814,77, composta come segue:

- fondi vincolati utilizzati per impieghi correnti	€ 5.563.670,55
- contenzioso	€ 1.111.356,50
- debiti in conto capitale	€ 1.865.367,26
- debiti di parte corrente	€ 3.475.420,46;

b. la giacenza di cassa alla data del 27 maggio 2014 era pari ad € 0,00 con utilizzo dell'anticipazione di tesoreria per € 165.487,52 e di fondi vincolati per € 1.814.572,99.

Nella propria nota il revisore evidenziava, altresì, che:

- la situazione debitoria del Comune, a seguito della verifica effettuata, risultava essere di gran lunga superiore a quella indicata nella delibera di CC n. 51 del 29 luglio 2013;

- l'ente non aveva provveduto ad effettuare un'operazione straordinaria di riaccertamento dei residui, né aveva approvato il rendiconto 2013;

- l'entità dell'anticipazione concedibile dal tesoriere ammontava ad € 2.448.769,59 per l'esercizio 2014; nell'esercizio 2013, invece, la stessa assommava ad € 2.484.093,55 ed era stata completamente utilizzata;

- il piano non prevedeva l'estinzione dei debiti tuttora insoluti verso ditte

fornitrici di beni e prestatori di servizi;

- il piano non prevedeva il reperimento di risorse idonee alla restituzione dell'anticipazione di tesoreria utilizzata ai fini del ripristino dell'equilibrio finanziario;

- il piano non prevedeva il ripristino di fondi vincolati utilizzati per impieghi di parte corrente;

- il piano non forniva una quantificazione precisa e aggiornata di tutti i debiti fuori bilancio riconosciuti e non pagati o ancora da riconoscere, con le relative fonti di copertura nel bilancio di competenza, nonché delle passività potenziali, oppure una dichiarazione formale della loro inesistenza.

In conclusione l'organo di revisione esprimeva parere sfavorevole sul piano di rientro adottato dall'ente.

13. Nell'adunanza pubblica del 24 giugno 2014 sono intervenuti il Sindaco, On. Angelo Cera, il Vice Sindaco, Prof. Raffaele Fino ed il Responsabile del servizio finanziario, Dott. Raffaele Cardillo.

Il Vice Sindaco ha dichiarato che:

- si sta conducendo un'operazione verità sui conti iniziata dal 1° giugno 2011;

- si sta procedendo all'operazione di riaccertamento dei residui che si completerà a breve;

- si sta riorganizzando l'ufficio ragioneria procedendo all'individuazione definitiva del nuovo responsabile del servizio finanziario, cercando di riqualificare il personale;

- si è in attesa di un decreto del governo per l'erogazione di un'ulteriore

anticipazione di liquidità da Cassa depositi e prestiti;

- si sta avviando la gara per l'accertamento e riscossione dell'evasione fiscale;

- si sta operando una razionalizzazione della spesa;

- si ritiene di poter stilare un nuovo piano di rientro che tenga conto anche del prestito che sta per giungere da Cassa DD.PP.;

- rispetto alla relazione del revisore occorre chiarire che per i fondi relativi all'Ambito si è cercato di pagare i fornitori ripristinando i fondi stessi, che dal dicembre 2012 si sono vincolati quasi tutti trasferimenti regionali e che la parte debitoria relativa alle partite vincolate si abbassa di circa 660.000 euro.

Il Sindaco riferisce che:

- è nella carica da tre anni e che per un anno e quattro mesi è stato sospeso per diverse motivazioni e ciò influisce sulla gravità della situazione;

- 5,6 mln di euro di fondi vincolati del piano sociale di zona e dall'affrancazione di usi civici erano utilizzati dalle precedenti amministrazioni per fini diversi ed è stata fatta regolare denuncia;

- le spese sono state portate al minimo;

- all'atto dell'insediamento della nuova amministrazione esistevano sei diverse società fornitrici di energia elettrica che vantavano 600 mila euro circa di crediti. Il Comune ha sostituito dette società con quella individuata in base alla convenzione Consip;

- il servizio cimiteriale gestito da trent'anni dalla stessa società è stato re-internalizzato ed ora è in gestione diretta, con personale locale, con

CORTE DEI CONTI · SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO · BARI

risparmio di 120.000 euro annui;

- aveva denunciato lo scandalo Gema verso cui il Comune di San Marco in Lamis vantava 1,7 mln di euro poi recuperati;

- l'affidamento del servizio di riscossione alla Gema era avvenuto con delibera consiliare, trasferendo ad atti successivi il contratto e la fideiussione che non sono mai stati stipulati. A fronte di specifiche denunce nulla si è mosso;

- si è partiti con una gara per recuperare evasione per 4-5 milioni di euro;

- i campi fotovoltaico ed eolico di 13 pale consentiranno un incremento di gettito;

- sono stati rivisti tutti i contratti mai aggiornati da 30 anni. Ad esempio per le manutenzioni si spendeva 200.000 euro, ora si è bitumato il 70% delle strade con l'ufficio manutenzione, cercando di limitare le numerose cause in cui si soccombe costantemente per danni da insidia stradale con una media di 6-7.000 euro a causa. Per tale motivo, si è effettuata anche una segnalazione al consiglio dell'ordine degli avvocati;

- egli stesso non percepisce alcun compenso e gli assessori pagano 50 euro al mese per la mobilità dei diversamente abili;

- venivano concessi locali ad associazioni senza chiedere il rimborso dei consumi delle utenze;

- le responsabilità di un eventuale dissesto non appartengono all'attuale amministrazione.

Il responsabile del servizio finanziario, che ha un contratto di lavoro per una presenza di un giorno alla settimana riferisce che:

CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO * BARI *

- nel giro di due mesi non è stato in grado di effettuare il riaccertamento straordinario dei residui perché manca la collaborazione degli uffici;

- si è riusciti a verificare solo l'entrata, per cui dal totale complessivo dovrebbero cancellarsi residui per 3 milioni di euro circa. Per la spesa non si ha riscontro. La difficoltà principale è data dall'esistenza di una serie di fatture sospese per evitare la cancellazione di residui che possano determinare passività potenziali;

- il piano delle alienazioni ha un importo stimato di 5 mln di euro;

- i vincoli da ripristinare ammontano a 4.100.000,00 euro circa.

Considerato in

DIRITTO

1. Questa Sezione regionale di controllo è chiamata a deliberare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, in ordine all'avvenuta adozione, da parte del comune di San Marco in Lamis, delle necessarie misure correttive atte a superare gli squilibri strutturali di bilancio accertati con la deliberazione n. 107/PRSP/2013 del 28 maggio 2013.

Difatti, secondo la predetta disposizione del c.d. decreto premi e sanzioni, "*qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo*

stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000".

Preliminarmente, la Sezione ritiene opportuno richiamare l'attenzione sul dettato dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149.

La procedura delineata da detto articolo assegna alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti un nuovo compito, che si innesta sulle attribuzioni già assegnate alle Sezioni Regionali dall'articolo 1, comma 166 e seguenti, della L. n. 266/2005, in particolare per l'attività di vigilanza sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive conseguenti all'emissione della pronuncia, attività ulteriormente valoriz-

zata dall'art. 148-bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella L. 7 dicembre 2012, n. 213, che impone alle Sezioni regionali di controllo la verifica, entro trenta giorni dalla trasmissione, dei provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio.

La norma dettata dall'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 149/2011 individua pertanto tre fasi: la prima che può trarre origine dalle funzioni di controllo assegnate dalla su richiamata legge n. 266/2005 o dalle verifiche svolte dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 149/2011 e dell'art. 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della L. 31 dicembre 2009, n. 196 e che evidenzi *comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario;* in tal caso la Sezione regionale di controllo emette specifica pronuncia ed assegna all'ente locale un termine per l'adozione delle necessarie misure correttive; la seconda fase, che si conclude nella fattispecie con il presente provvedimento, con la quale la Sezione regionale di controllo verifica l'adozione, entro il termine assegnato, delle necessarie misure correttive, e che può concludersi con una mera presa d'atto dell'adozione delle misure correttive e del venire meno delle situazioni di squilibrio oppure, può comportare, nel caso di mancata adozione delle misure correttive, la trasmissione degli atti al Prefetto ed alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Con la deliberazione n. 1/SEZAUT/2013 depositata in data 8/01/2013, la

Sezione delle Autonomie ha ulteriormente chiarito che: *"il termine che ai sensi dell'art. 6, comma 2 del d.lgs. 149/2011 la Sezione regionale di controllo assegna per l'adozione di misure correttive, produce l'effetto costitutivo dell'obbligo a provvedere in capo all'ente medesimo e a qualificare il conseguente, eventuale, inadempimento per gli effetti giuridici che ne conseguono. Questa fase procedimentale si caratterizza, quindi, per il primo approdo valutativo concluso dall'organo di controllo sulla situazione di precarietà finanziaria dell'ente e sui rimedi idonei a recuperare condizioni di equilibrio strutturale".*

Infine, l'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 149/2011 prevede una terza ed ultima fase in cui la Sezione regionale di controllo accerta, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione degli atti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

Nel caso l'accertamento indichi la sussistenza della condizione di dissesto, si innesta un'ulteriore fase dinnanzi al Prefetto il quale intima il Consiglio dell'ente ad adottare la dichiarazione di dissesto entro un termine non superiore a venti giorni ed in caso di inerzia nomina il commissario ad acta e avvia la procedura per lo scioglimento del Consiglio comunale.

Peraltro, l'art. 3, comma 3, lett. a del DL 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge 2 maggio 2014, n. 68, nel modificare il comma 1, ultimo periodo dell'art. 243-bis del D.Lgs 267/2000, consente all'ente di evitare la dichiarazione di dissesto finanziario, qualora deliberi il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale entro il termine assegnato dal

Prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione di dissesto.

2. La Sezione, nella prefata deliberazione, aveva anche espresso i caratteri di struttura delle misure correttive, senza definirne i lineamenti di contenuto, ma esprimendo l'obiettivo verso il quale le stesse dovevano orientarsi, ovvero elidere la sintomatologia degli squilibri strutturali di bilancio dati dalla presenza di una massa debitoria alla quale l'ente non riusciva a fare fronte con le disponibilità di cassa ed a ripristinare i fondi vincolati utilizzati per impieghi correnti oltre il limite dell'anticipazione di tesoreria. Accessorio al predetto obiettivo era il conseguimento di uno strutturale equilibrio di cassa attraverso l'interruzione del ricorso all'anticipazione.

La Sezione, quindi, invitava l'ente all'adozione di un piano contabilmente plausibile di rientro dalla situazione debitoria entro 60 giorni dalla data di ricezione di quella deliberazione.

Le misure correttive richieste consistevano principalmente nell'adozione di un piano che doveva essere:

- preceduto da una completa e puntuale ricognizione della situazione debitoria e da un'operazione straordinaria di riaccertamento dei residui;
- approvato da parte del Consiglio comunale entro 60 giorni dalla ricezione della deliberazione della Sezione;
- improntato al superamento definitivo dello stato di insolvenza attraverso il reperimento di risorse idonee all'estinzione dei debiti verso i fornitori dell'ente, indicando l'entità della progressiva diminuzione che si

attendeva ad ogni semestre antecedente alla data di scadenza della manovra;

- improntato al definitivo ripristino dell'equilibrio finanziario dell'ente attraverso il reperimento di risorse idonee alla restituzione dell'anticipazione di tesoreria utilizzata;
- contabilmente plausibile, espressione con la quale la Sezione richiedeva che ogni misura del piano dovesse evidenziare le specifiche modalità di raccordo al bilancio di previsione dell'ente e dovesse conformarsi ai principi o postulati che sovrintendono il sistema di bilancio di un ente locale, tra i quali quello di veridicità, attendibilità, verificabilità, congruità, prudenza;
- rafforzato da un'azione di monitoraggio continua a scadenze prefissate, onde consentire adeguate azioni di aggiustamento, qualora si fossero riscontrati scostamenti significativi rispetto ai risultati attesi;
- improntato ad una concreta attuazione entro lo stesso termine previsto per la conclusione della manovra correttiva approvata con la deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 a copertura del disavanzo di amministrazione.

2.1 L'obbiettivo del piano di rientro, quindi, era connotato da profili di carattere quantitativo, qualitativo e temporale, coerentemente a quanto deducibile dalla normativa vigente in materia di salvaguardia degli equilibri di bilancio, di dissesto e di vincoli all'indebitamento.

Da un punto di vista quantitativo, il piano doveva prefiggersi lo smaltimento della debitoria esigibile, nonché il ripristino dei fondi vincolati (o il rimborso dell'anticipazione di tesoreria) almeno per la quota eccedente il

limite massimo consentito dal combinato disposto degli artt. 195, comma 3 e 222, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. L'effettiva consistenza quantitativa dell'obbiettivo doveva essere ricalcolata all'atto della stesura del piano.

Da un punto di vista qualitativo le risorse provenienti da prestiti o vincolate per legge o destinate agli impieghi connessi allo svolgimento delle funzioni e dei servizi indispensabili non possono essere disimpegnate per fare fronte agli squilibri di competenza, come non si può fare fronte alle esigenze di cassa con disponibilità liquide vincolate oltre il limite dell'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'art. 195, comma 3.

In ordine al profilo temporale, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio ed evitare il dissesto possono essere utilizzate, per l'anno in corso e, ordinariamente (art. 193, comma 3 del TUEL), per i successivi due anni o, al massimo, nove, in caso di piano di riequilibrio (art. 243-bis, commi 5 e 6, lett. c) del TUEL), tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle derivanti dai prestiti, di quelle aventi specifica destinazione per legge e, nel caso della procedura ordinaria di salvaguardia degli equilibri di bilancio, dei proventi derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali, questi ultimi utilizzabili solo per squilibri di parte capitale.

Secondo giurisprudenza costante di questa Sezione per "anno in corso" è considerato quello di realizzazione dello squilibrio: nel caso specifico lo squilibrio si è realizzato nel 2012, ergo il termine finale del piano è considerato quello del 31 dicembre 2014.

2.2 La peculiare misura correttiva richiesta dalla Sezione deriva dall'interpretazione dell'art. 244 del D.Lgs 267/2000 in materia di disse-

sto finanziario, avvalorata dalla Deliberazione n. 2/AUT/2012/QMIG del 26 gennaio 2012, la quale ha ritenuto che *"l'attenzione delle Sezioni regionali deve essere incentrata sui casi di carenza di liquidità (esistenza di una massa di crediti da sentenza o a fronte di prestazioni rese, preceduti o meno da un impegno di spesa, che l'ente non riesca a trattare con gli strumenti di regolazione del bilancio di competenza) e non di semplice incapacità funzionale".* Inoltre, la Sezione delle autonomie ha ritenuto che *"il giudizio prognostico sulla possibilità di dissesto deve essere, quindi, basato sullo squilibrio strutturale riferito alla situazione di cassa, tenendo anche conto delle situazioni sintomatiche rappresentate dagli indicatori di deficitarietà individuati con DM 24 settembre 2009, ai sensi dell'art. 242, co. 2, d.lgs. n. 267/2000. In caso di accertata illiquidità, occorre sottoporre a verifica, in contraddittorio con l'ente, il piano di rientro dal debito: ciò in quanto la situazione di carenza di liquidità si consolida e diventa strutturale nella prospettiva triennale (art. 193, co. 3, d.lgs. n. 267/2000), tramutando in insolvenza."*

Il concetto normativo di insolvenza di cui all'art. 244 del D.Lgs. 267/2000, difatti, non è di chiara definizione, in quanto richiede la presenza contestuale di due requisiti di diversa natura: l'esistenza di crediti certi liquidi ed esigibili di terzi, che presuppone una situazione di illiquidità, ovvero una copertura di cassa, e l'impossibilità di farvi validamente fronte con le modalità di cui all'art. 193 (per i debiti di bilancio), nonché con le modalità di cui all'art. 194 per le fattispecie ivi previste (per i debiti fuori bilancio), ovvero una copertura di competenza.

Il dato normativo, quindi, riconduce lo stato di dissesto finanziario

all'impossibilità di copertura finanziaria non solo di debiti fuori bilancio, ma anche di debiti di bilancio, cioè già preceduti da un formale impegno di spesa.

Mentre per i debiti fuori bilancio non sorgono problemi interpretativi dal momento che *ab origine* si tratta di debiti privi di copertura finanziaria, per quelli di bilancio la lettera della norma richiede uno sforzo interpretativo, in quanto trattasi di debiti formalmente già provvisti di copertura finanziaria.

Per tale motivo sono state proposte tre letture differenti del dettato normativo.

2.3 Secondo la prima interpretazione formalistica, la formale copertura finanziaria dei debiti di bilancio fa presumere la possibilità di farvi validamente fronte. L'obiezione che si muove verso questa opzione ermeneutica è l'effetto abrogante del dettato normativo, in quanto implicitamente elide il riferimento all'art. 193 del D.Lgs. 267/2000. Inoltre, ove tale sia l'intenzione del legislatore, si incentiverebbe la redazione di bilanci non veritieri a causa della presenza di coperture finanziarie formali ma prive dei requisiti di agevole riscuotibilità.

2.4 La seconda opzione ermeneutica, riconducibile ad una concezione statica dell'insolvenza, giunge ad opposte conclusioni rispetto alla prima, in quanto dalla sola esistenza di debiti di bilancio desume l'incapacità di farvi validamente fronte.

Anche tale opzione ermeneutica presta il fianco ad obiezioni insuperabili, in quanto, allo stesso modo della prima interpretazione, priva di qualsiasi significato il riferimento posto dall'art. 193 al requisito della copertura

finanziaria di competenza, facendo, in definitiva, coincidere lo squilibrio di cassa con quello di competenza. Inoltre, non tiene conto delle prospettive di liquidità dell'ente, quantomeno quelle a breve, e dell'esistenza del carattere di strutturalità dello squilibrio, la cui dimensione temporale è di medio termine, ovvero triennale, secondo le norme dell'art. 193, comma 3, del D.Lgs 267/2000 e degli artt. 3, comma 2, e 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

2.5 In considerazione del connotato temporale presente nella definizione normativa di equilibrio di bilancio, la terza opzione ermeneutica, accolta dalla Sezione delle autonomie nella citata deliberazione e, ancor prima, dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia nelle deliberazioni n. 59/PRSP/2010 del 21 luglio 2010 e n. 84/PRSP/2011 del 6 ottobre 2011, valorizza il termine triennale di riequilibrio contenuto nel disposto dell'art. 193, comma 3, ma attribuisce all'insolvenza un significato di mera cassa. Per cui l'incapacità di fare fronte ai debiti è in grado di provocare il dissesto finanziario dell'ente locale, quando la illiquidità che l'ha causata possiede caratteri strutturali, ovverosia si coniuga all'incapacità di rientrare dal debito nell'arco del triennio di copertura finanziaria di cui all'art. 193, comma 3. L'utilizzo, peraltro, da parte dell'art. 244 del D.Lgs 267/2000 dell'espressione «validamente», fa riferimento a modalità di copertura non solo formalmente lecite ma anche sostanzialmente efficaci, ovvero che fanno riferimento a risorse di facile riscuotibilità.

Infatti il bilancio di un ente locale è l'evidenza contabile di posizioni giuridiche attive e passive non semplicemente sussistenti, ma concreta-

mente realizzabili. Tale assunto deriva dall'attenzione continua agli equilibri finanziari complessivi imposta, anche nel corso della gestione, dall'art. 193 del TUEL qualora sia previsto un disavanzo di amministrazione (risultato che notoriamente comprende gli equilibri di cassa), nonchè dai postulati e dai principi contabili (n. 2 par. 14, 31, 32, 33, n. 3 par. 45, 46, 49, 101, 118 e 141) che fanno riferimento alla necessità di effettuare le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e di eliminare non solo quelli prescritti e quelli inesigibili (perché insussistenti per avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito), ma anche, in particolar modo, quelli di dubbia o difficile esazione (per l'insolvibilità del debitore o perché controversi). Per questi ultimi, in alternativa, vi è la possibilità del mantenimento nel conto del bilancio, fino alla prescrizione, solo se sia contestualmente vincolata una quota dell'avanzo di amministrazione a copertura dell'eventuale perdita, quale fondo svalutazione crediti.

In definitiva il bilancio di competenza di un esercizio può considerarsi in equilibrio solo se le riscossioni attese fino al biennio successivo (art. 193, comma 3, del TUEL) garantiscono gli obblighi di pagamento attuali e che si concretizzeranno nello stesso periodo in ragione degli impegni assunti nel passato e che verranno a scadenza nel triennio considerato.

Per tale motivo, la definizione delle prospettive di cassa, attraverso il piano di rientro, è prerogativa dell'organo consiliare, cioè dello stesso organo deputato alla dichiarazione di dissesto finanziario e all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto.

In altri termini, la norma pone una netta distinzione tra istantanea o

transitoria illiquidità e squilibrio strutturale di cassa.

L'opzione ermeneutica presuppone, quindi, la redazione di un bilancio di cassa, che è anche logico prodromo della corretta applicazione dell'art. 9, c. 1, lett a) n. 2 del DL 1° luglio 2009, n.78 convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, secondo il quale «*il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa*».

3. Il termine di scadenza per l'adozione del piano era fissato nella data del 10 agosto 2013 (60 giorni dalla comunicazione della deliberazione avvenuta in data 11 giugno 2013).

L'ente trasmetteva con nota n. 11459 del 9 agosto 2013 (prot. cdc 2519 del 21 agosto 2013) copia della deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 29 luglio 2013 avente ad oggetto "*Deliberazione della Corte dei conti n. 107/PRSP/2013. Adozione piano di rientro dalla situazione debitoria*".

La deliberazione è stata assunta senza il preventivo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.

Solo successivamente, a seguito della sostituzione dell'organo di revisione e di apposita ordinanza istruttoria della Sezione, è pervenuto il parere del nuovo revisore unico, il cui esito è stato sfavorevole, come ampiamente illustrato in fatto.

4. L'obiettivo prioritario, che il comune di San Marco in Lamis è stato

chiamato a realizzare concretamente, è quello non solo di superare lo stato di insolvenza, quale causa efficiente dello stato di dissesto, previa ricostituzione dei fondi vincolati utilizzati illecitamente oltre il limite massimo dell'anticipazione, ma anche di recuperare lo squilibrio di cassa entro il termine previsto dalla deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Il superamento dello stato di insolvenza (dato dalla compresenza di debiti verso terzi, illiquidità e assenza di prospettive concrete di pagamento entro il termine di cui all'art. 193, comma 3, del TUEL) consegue alla dimostrazione della capacità dell'ente di reperire risorse in misura tale da garantire l'assolvimento di tutte le obbligazioni in scadenza ed il ripristino dei fondi vincolati o il rimborso dell'anticipazione di tesoreria.

Dal novero di queste obbligazioni è esclusa quella inerente alla restituzione dell'anticipazione di tesoreria al 31 dicembre, che pur considerandosi un debito esigibile al termine dell'esercizio ai fini di cui all'art. 244 del TUEL, ha una fonte di copertura legale certa in quanto, in punto di diritto, il tesoriere è tenuto a ricostituirla ai sensi dell'art. 222 del TUEL dietro presentazione della semplice richiesta da parte dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta comunale, per cui è rifinanziabile direttamente da parte del soggetto che è creditore per la restituzione dell'anticipazione.

Ciò detto, il recupero dell'anticipazione di tesoreria e dei fondi vincolati utilizzati per impieghi correnti nella misura lecita era richiesto con la deliberazione n. 107/PRSP/2013, da una parte al fine di ripristinare il ricorso ai mezzi normali di pagamento e prevenire la reiterazione della condi-

zione dell'insolvenza a seguito della completa esecuzione del piano, dall'altra al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio dell'ente.

Invero, ferma restando l'integrità dell'obiettivo del rientro dell'anticipazione di tesoreria, potrebbe manifestarsi fisiologicamente a fine esercizio uno squilibrio temporaneo dei flussi di cassa che, tuttavia, in presenza di un risultato di amministrazione in pareggio (o in leggero avanzo come avviene da anni per il comune di San Marco in Lamis) dovrebbe comportare il ricorso al fido del tesoriere in una percentuale non superiore al 5% delle entrate correnti accertate, ovverosia essere contenuto entro il parametro, superato il quale, secondo il decreto del Ministro dell'interno 18 febbraio 2013, l'ente potrebbe essere prossimo alla condizione di deficitarietà strutturale e, quindi, non rispettare il principio fondamentale dell'equilibrio finanziario.

4.1. Nel Testo unico degli enti locali non era prevista alcuna forma di registrazione o annotazione dei crediti certi liquidi ed esigibili di terzi fino alla recentissima entrata in vigore dell'art. 42 del DL. 24 aprile 2014, n. 66, in corso di conversione, il quale ha stabilito che, a decorrere dal 1° luglio 2014, le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti.

Tale registro deve costituire parte integrante del sistema informativo contabile, in quanto, appunto, le partite debitorie devono trovare riscontro nei documenti di bilancio dell'ente, anche se l'esigenza informativa

non appare pienamente soddisfatta, in quanto il registro, previsto appositamente per agevolare il monitoraggio dei debiti commerciali, non impone la registrazione dei debiti fuori bilancio derivanti da una causa giuridica diversa (es. quelli derivanti da sentenze di risarcimento danno da responsabilità extra-contrattuale) o quelli di bilancio, ad esempio, derivanti da prestazioni lavorative del personale dipendente o da rate di ammortamento per prestiti.

La stessa esigenza informativa era alla base della disposizione normativa introdotta dall'art. 6, comma 4, del DL 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 (c.d. decreto Spending review 2), per la verifica delle reciproche posizioni debitorie e creditorie tra Comuni e Province e relative società partecipate. Tale disposizione, in virtù dell'art. 1, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, è ora trasposta nell'art. 11, comma 6, lett. j), del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 che impone di inserire l'elenco nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto delle amministrazioni di cui all'art. 2. Tale relazione deve contenere, tra l'altro, "*gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie*".

4.2 I crediti di terzi devono essere liquidi ed esigibili (per una disamina della questione Consiglio di Stato Sez. V 3 agosto 2004, n. 5426 e Con-

siglio di Stato Sez. I parere 17 marzo 2012, n. 1314).

Anche se la norma non lo richiede espressamente, una delle condizioni di computabilità del credito alla massa passiva dell'ente è anche la certezza per cui non è possibile includervi crediti in via di accertamento.

Difatti, secondo la dottrina civilistica maggioritaria, è liquido il credito che esista, sia certo, non sia contestato (conformemente Consiglio di Stato 9 maggio 2003, n. 2455 e Circ. Min. Int. F.L. 11/2004 del 18 maggio 2004) e sia determinato con esattezza nel suo ammontare.

I crediti sono esigibili se non sono sottoposti a termine, a condizione e non sono prescritti (la prescrizione va eccepita obbligatoriamente dall'Amministrazione).

L'esigibilità del debito prescinde, inoltre, dall'esistenza di un impegno contabile potendo esistere un'obbligazione pecuniaria che ne sia priva, come nel caso dei debiti fuori bilancio non ancora riconosciuti o riconosciuti ma non finanziati (per i quali secondo il parere della Sezione del controllo per la Regione Sardegna n. 2/2004 del 27 luglio 2004 è competente per l'ammissione alla massa passiva l'organo straordinario di liquidazione), motivo per il quale gli importi iscritti in bilancio non rappresentano tutti i debiti esigibili dell'ente.

Per quanto riguarda le parcelle e le fatture o la richiesta di pagamento "di contenuto equivalente", la liquidità ed esigibilità del credito si ha con la scadenza del termine per il pagamento dell'obbligazione pecuniaria, che l'art. 4, comma 2, del D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231, recante norme sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, salvo diverse disposizioni contrattuali conformi al comma 4, fa decorrere

per le pubbliche amministrazioni dalla data dell'accettazione (o di scadenza del termine massimo previsto dal comma 6 per effettuarla) o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, oppure dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente ove essa sia successiva a quella dell'accettazione o del termine di scadenza per effettuarla. Relativamente ai debiti derivanti da sentenze essi maturano alla data del deposito.

5. L'importo complessivo della debitoria oggetto del piano è quella esistente alla data del 31 dicembre 2012. Essa era quantificata in **€ 2.564.055,88**. Ad essa dovevano aggiungersi € 4.700.000 circa di fondi vincolati utilizzati per impieghi correnti ed € 800.000 circa di riscossioni per affrancazione di canoni, censi e livelli gravati da usi civici, in quanto l'ente deve reintegrare i fondi vincolati utilizzati illecitamente oltre il tetto massimo dell'anticipazione in via prioritaria rispetto ad altre ipotesi solutorie. L'importo complessivo di queste tre voci ammonta ad € 8.064.055,88.

Alla data del 15 maggio 2014, l'organo di revisione ha fornito con un dettaglio mai ottenuto finora dalla Sezione, la precisa quantificazione della debitoria distinguendola nelle seguenti voci:

a. CONTENZIOSO	**€ 1.111.356,50**
- liti definite con impegno di spesa	€ 116.993,76
- spese a professionisti incaricati per liti in corso	€ 107.273,27
- somme richieste nell'atto di citazione	€ 356.353,65

- contenzioso di natura urbanistica e non presso TAR e Consiglio di Stato per i quali sono state già impegnate somme € 530.735,82

b. DEBITI IN CONTO CAPITALE € 1.871.367,26

c. DEBITI DI BILANCIO (PER FATTURE NON PAGATE IN PRESENZA DI IMPEGNO DI SPESA) € 3.475.420,46

In buona sostanza la debitoria ammonta, alla data del 15 maggio 2014, ad **€ 6.458.144,22**. La cifra non è stata eccepita dal Comune in adunanza. A tale somma vanno aggiunti i vincoli non ancora ricostituiti per il finanziamento del Piano sociale territoriale di Zona, ovvero **€ 4.100.000,00** circa (degli originali € 4.760.628,35 l'ente ha dichiarato in adunanza di aver già ricostituito 660.000 euro circa), nonché per le somme incassate a titolo di affrancazione di canoni, censi e livelli gravati da usi civici per **€ 803.042,20**.

L'importo complessivo di queste tre voci ammonta ad **€ 11.361.186,42.** La rappresentazione della situazione debitoria appare, pertanto, in netto peggioramento di più di 3 milioni di euro.

6. Dalla massa debitoria oggetto del piano (€ 8.064.055,88) occorre virtualmente detrarre le liquidità residue di € 817.017,81 rinvenienti dall'anticipazione di tesoreria ancora disponibile e dalla cassa libera.

L'operazione è necessaria in quanto l'anticipazione è disponibilità liquida, che pur formando un debito che diviene esigibile al 31 dicembre, in linea teorica può essere rifinanziata immediatamente il primo giorno dell'anno successivo a semplice richiesta dell'ente, previa deliberazione di Giunta. Per tale motivo lo scoperto di tesoreria a fine esercizio, in assenza di debitoria, esprime una condizione di mera illiquidità.

L'anticipazione di tesoreria è una fonte straordinaria di finanziamento dei crediti di terzi. Per tale motivo occorre osservare quanto di essa risulta ancora disponibile per l'ente e, quindi, da portare in detrazione alla debitoria.

L'operazione effettuata relativamente all'importo oggetto del piano riduce ad **€ 7.247.038,07** l'obiettivo dello stesso.

In relazione alla debitoria e alla situazione di cassa rilevata alla data del 15 maggio 2014, non vi era anticipazione di tesoreria disponibile.

7. Il piano deve anche essere improntato al definitivo ripristino dell'equilibrio finanziario dell'ente attraverso il reperimento di risorse idonee alla restituzione dell'anticipazione di tesoreria utilizzata ed al ripristino dei fondi vincolati, intendendo tale locuzione come la ricostituzione della "*consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti*" ai sensi dell'art. 195, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

La parte di piano correlata al rientro dell'anticipazione di tesoreria va quantificata per l'intero importo accordato, in quanto la quota disponibile è stata portata a scorporo della debitoria: alla data del 31 dicembre 2012 l'anticipazione accordata era pari ad **€ 2.885.982,67**.

Questo aspetto risulta fondamentale, perché la capacità del Comune di fare fronte stabilmente ai pagamenti con le proprie disponibilità di cassa consente di mettere in sicurezza i conti ed evitare fenomeni di ricaduta nella situazione di insolvenza, nonchè lo spreco di denaro per interessi passivi connessi al suo utilizzo.

In definitiva l'obiettivo che si doveva prefiggere il piano era di **€**

10.133.020,74, di cui € 7.247.038,07 per fare fronte ai crediti certi liquidi ed esigibili di terzi e per ripristinare i fondi vincolati utilizzati *contra legem*, importo necessario e sufficiente per evitare il dissesto finanziario ed € 2.885.982,67 per rimborsare l'anticipazione di tesoreria o ripristinare i fondi vincolati utilizzati per impieghi correnti.

8. Il piano finanziario richiesto e ritenuto necessario dalla deliberazione n. 107/PRSP/2013 è uno strumento che, in quanto espressione diretta della volontà dell'assemblea elettiva, indica i rimedi voluti e concretamente attuabili o già predisposti dall'ente locale per risolvere le problematiche di liquidità e ristabilire la necessaria credibilità presso le istituzioni finanziarie e presso i fornitori.

8.1 La deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 29 luglio 2013 non è stata preceduta dal parere favorevole dell'organo di revisione, che solo a seguito di apposita ordinanza istruttoria, successivamente, quindi, all'adozione del piano, è risultato sfavorevole in quanto:

- la situazione debitoria del Comune, a seguito della verifica effettuata, risulta essere di gran lunga superiore a quella indicata nella delibera di CC n. 51 del 29 luglio 2013;
- l'ente non ha provveduto ad effettuare un'operazione straordinaria di riaccertamento dei residui, né ha approvato il rendiconto 2013;
- l'entità dell'anticipazione concedibile dal tesoriere ammonta ad € 2.448.769,59 per l'esercizio 2014; nell'esercizio 2013, invece, la stessa assommava ad € 2.484.093,55 ed è stata completamente utilizzata;
- il piano non prevede l'estinzione dei debiti tuttora insoluti verso ditte fornitrici di beni e prestatori di servizi;

- il piano non prevede il reperimento di risorse idonee alla restituzione dell'anticipazione di tesoreria utilizzata ai fini del ripristino dell'equilibrio finanziario;

- il piano non prevede il ripristino di fondi vincolati utilizzati per impieghi di parte corrente;

- il piano non fornisce una quantificazione precisa e aggiornata di tutti i debiti fuori bilancio riconosciuti e non pagati o ancora da riconoscere, con le relative fonti di copertura nel bilancio di competenza, nonché delle passività potenziali, oppure una dichiarazione formale della loro inesistenza.

La Sezione, al riguardo, concorda con quanto affermato dal revisore, in quanto il piano difetta di tutti i requisiti richiesti.

8.2 La revisione straordinaria dei residui non è stata effettuata. Non può costituire causa di giustificazione l'inerzia degli uffici nel fornire la situazione dei residui. Il dato dei residui attivi presumibilmente da stralciare di circa 3 milioni di euro, fornito dal responsabile dei servizi finanziari nell'adunanza odierna, pur se approssimativo, è indicativo della completa inattendibilità del risultato di amministrazione, la cui positività è del tutto incongruente rispetto alla reale situazione dei conti e all'ampio deficit di cassa.

La ragione di tale deficit è da ritenersi nell'assenza di una politica seria di lotta all'evasione fiscale e nella mancata realizzazione di un reale riaccertamento dei residui realizzatisi nel corso degli anni, ferme restando le responsabilità relative all'illecito utilizzo dei fondi vincolati.

8.3 L'estensione temporale del piano è triennale, ovvero il piano prevede che le misure prese in considerazione si realizzino entro il 31 dicembre 2014.

8.4 Occorre a questo punto procedere ad un'analisi delle misure di rientro predisposte dall'ente:

a. MAGGIORI ENTRATE

1) Maggior introito a titolo di Imposta municipale unica (IMU) rispetto al gettito stimato dal MEF (€ 570.945,00). La risorsa derivava dalla variazione delle aliquote effettuata con la deliberazione C.C. n. 49 del 29 luglio 2013, ovvero l'aumento (al massimo) dallo 0,40% allo 0,60% dell'aliquota sulle abitazioni principali (art. 13, comma 7, del DL 201/2011) e sugli altri immobili fino al 10,6 per mille (comma 6). Tuttavia, la componente del piano, che doveva corrispondere al maggior introito annuale (€ 353.810,10), è stata, in realtà, computata per l'intero gettito dell'IMU (pari ad € 924.755,10). Inoltre, il Comune non ha dato dimostrazione che si tratti effettivamente di una risorsa aggiuntiva (rispetto al precedente gettito ICI), destinabile/destinata a coprire il debito pregresso e non quello attuale.

2) Addizionale comunale all'IRPEF: a partire dal 2013, aumento delle aliquote da 0,7% a 0,8%. Il maggior gettito è stato calcolato in base alla differenza tra l'aliquota dello 0,8 % calcolata sull'imponibile comunicato dal MEF per il 2010 (€ 802.125,80) ed il riscosso 2012 (€ 687.787,83). All'uopo si rileva che la proporzione è stata effettuata tra due grandezze rilevate in modo non omogeneo (la stima del MEF e le riscossioni del tesoriere). Più semplicemente dividendo per 7 l'importo riscosso nel 2012 per addizionale regionale IRPEF si ottiene la stima dell'incremento annuale, ovvero € 98.255, per un valore della misura del piano di € 196.510,80 anziché € 428.675,94. La misura sarebbe quindi sovrastimata di € 232.165,13.

CORTE DEI CONTI · SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO · BARI

3) TARES: il maggior gettito per la copertura del servizio smaltimento rifiuti derivava dall'adozione della nuova tariffa per € 450.000,00 annui (regolamento approvato con Deliberazione consiliare n. 50 del 29 luglio 2013).

Al riguardo si rileva che detta risorsa non poteva considerarsi utile alla copertura del debito pregresso se solo si considera che essa ha una destinazione vincolata (la copertura del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in base all'art. 14, comma 1, del DL 201/2011 convertito in legge 214/2011, ha ad oggetto il costo del *"servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2011, n. 148, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni"*), motivo per il quale, essa non potrebbe essere utilizzata per un fine diverso da quello legale, stante, peraltro, la perdurante incapacità del Comune di ripristinare i fondi a destinazione vincolata.

4) Aumento dei canoni e delle tariffe di Imposta di pubblicità, COSAP, Tosap ed altri tributi, già determinati con deliberazione di Consiglio comunale n. 80 del 30 novembre 2012 e di Giunta comunale n. 30 del 22 febbraio 2013. € 30.000,00 annui.

Al riguardo si rileva che le stime dell'ente non sono supportate da alcun elemento giustificativo che faccia supporre la correttezza della quantificazione dell'incremento delle entrate.

5) Gestione diretta lampade votive. A partire dal 1° luglio 2013 l'ente gestisce direttamente il servizio "lampade votive" presso il cimitero comunale affidato fino al 30 giugno a società privata, per cui è previsto un saldo positivo annuo (ricavi – costi di gestione) di € 45.000,00 in più rispetto a quanto incassato, a titolo di concessione nel 2012.

Al riguardo la Sezione rileva che le stime dell'ente non sono supportate da alcun elemento giustificativo che faccia supporre la correttezza della quantificazione dell'incremento delle entrate.

6) Anticipazione di liquidità della CDP per € 1.602.580,00 ai sensi dell'art. 1, comma 13, del DL 35/2013. Il dato è confermato dall'elenco delle concessioni di anticipazione stilato dalla Cassa depositi e prestiti.

7) Alienazioni immobiliari. Con deliberazione consiliare n. 58 del 17 settembre 2012 sono stati individuati i beni di proprietà comunale non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ente, valutati in base ad apposite perizie di stima in complessivi € 1.308.697,32. L'ente ha già avviato le procedure per la dismissione del patrimonio immobiliare pubblicando i relativi bandi di vendita. Si prevedeva di incassare nel 2014 € 800.000,00 e nel 2015 il residuo.

Al riguardo si rileva che detta risorsa non può considerarsi utile alla copertura del debito pregresso se solo si considera che essa ha una destinazione vincolata (i proventi della vendita di beni del patrimonio disponibile ai sensi dell'art. 1, commi 441-444, della legge 228/2012, possono essere destinati a spese di investimento o al rimborso dei prestiti), motivo per il quale, essa non potrebbe essere utilizzata per un fine diverso da quello legale, stante la perdurante incapacità del Comune di ripristinare i fondi a destinazione vincolata.

b. MINORI SPESE

1) Riduzione oneri debiti di finanziamento. Secondo il Comune dall'analisi dei piani di ammortamento si ricava che nel periodo 2014 e 2015 la minore spesa ammonta a complessivi € 8.876,86.

Al riguardo il Collegio ritiene che i minori oneri riguardano un esercizio, il 2015, non ricompreso nell'arco temporale del piano e la minore spesa risulta essere complessiva e non annuale. In ogni caso non è ricavabile il minor onere dell'esercizio 2014.

2) Riduzione della spesa di personale. Nel 2012 sono state collocate a riposo 5 unità di personale di cui 3 di cat. C/5 e 2 di cat. B/7, per un risparmio, rispettivamente, di € 99.864,21 e di € 60.530,06. L'ente afferma che dette unità non saranno sostituite "*in tutto in parte*" con altri dipendenti e/o nuovi rapporti contrattuali per cui la somma di € 160.394,27 "*è destinata prevalentemente al Piano di rientro dei debiti*". Tuttavia l'ente non ha fornito adeguate rassicurazioni sulle decisioni in ordine al turn-over del personale, neppure con riferimento alla programmazione triennale del fabbisogno del personale di cui all'art. 91, comma 1, del TUEL, e all'art. 39, comma 1, della legge 449/1997.

3) Riduzione del fondo per la contrattazione decentrata, da mantenersi solo per alcuni servizi istituzionali (turnazione e rischio, polizia municipale, reperibilità ufficio tecnico comunale) per un risparmio di € 40.000,00 annui.

Il Collegio ritiene che le stime dell'ente non siano supportate da alcun elemento giustificativo che faccia supporre la correttezza della quantificazione della minore spesa.

4) Soppressione dal 1° luglio 2013 dell'ufficio di staff del sindaco, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 267/2000 con una economia rapportata ad anno di € 31.980,00.

Il Collegio ritiene che le stime dell'ente non siano supportate da alcun elemento giustificativo che faccia supporre la correttezza della quantificazione della minore spesa.

5) Razionalizzazione delle strutture scolastiche a seguito del decremento della popolazione scolastica che ha determinato un utilizzo parziale dei diversi plessi. In prospettiva ai fini della razionalizzazione delle spese di funzionamento si provvederà ad accorpare i plessi delle scuole elementari e delle medie stimando una economia di € 50.000,00 rapportato ad anno.

Il Collegio ritiene che le stime dell'ente non siano supportate da alcun elemento giustificativo che faccia supporre la correttezza della quantificazione della minore spesa.

In buona sostanza le misure di maggiori entrate e di minori spese rappresentate nella tabella 1 in fatto, secondo la previsione dell'amministrazione ammontano ad **€ 6.224.778,40**. Tuttavia, si ritiene che esse siano sovrastimate rispetto alla reale potenzialità di gettito o di risparmio.

Appaiono degne di apprezzamento le misure che l'amministrazione convenuta ha adottato sin dal suo insediamento, a partire dall'intento, evidente in atti, di conferire trasparenza ai bilanci.

Preme sottolineare, tuttavia, come la situazione risultasse già ampiamente compromessa e che i tentativi di risanare il bilancio non abbiano sortito effetti di sostanza.

9. Infatti, per formulare un giudizio di congruità del piano rispetto agli obiettivi prefissati, occorre partire dalla situazione di fatto in cui si trovava il Comune alla data del 31 dicembre 2012. In base a tale situazione, l'obiettivo che si doveva prefiggere il piano era il reperimento di risorse di cassa per **€ 10.133.020,74** (di cui € 7.247.038,07 per fare fronte ai crediti certi liquidi ed esigibili di terzi ed al ripristino di fondi distratti *contra legem*, nonché € 2.885.982,67 per rimborsare l'anticipazione di tesoreria o ripristinare i fondi vincolati utilizzati, legittimamente, per impieghi correnti).

Le risorse invece effettivamente impiegabili per il piano di rientro ammontano ad **€ 6.224.778,40**, per un divario di circa 4 milioni di euro.

La quota che, alla data di redazione del piano, era necessaria per evitare il dissesto ammontava, quindi, ad **€ 7.247.038,07**; alla data del 15 maggio 2014, cioè a pochi mesi dal termine finale del rientro, tale cifra è ascesa ad **€ 11.361.186,42**.

La situazione dell'ente, secondo i dati esposti dal Comune, quindi, già estremamente difficoltosa, appare in netto peggioramento.

Per i motivi sopra esposti, i mezzi di copertura finanziaria, di competenza e di cassa, predisposti per fronteggiare la debitoria esigibile non appaiono sufficienti e idonei al superamento degli squilibri strutturali di cassa.

Di conseguenza il piano, per la componente relativa al rientro delle anticipazioni di tesoreria, il cui obiettivo è di € 2.885.982,67, risulta del tutto insoddisfacente.

Per tali motivi si ritiene che l'ente non abbia posto in essere gli interventi correttivi atti a sanare le criticità riscontrate.

In base alla normativa sopra richiamata, perché si dia luogo alle fasi successive della procedura descritta dall'art.6, comma 2, del D.Lgs. 149/2011, risulta necessario accertare il ricorrere contemporaneo di due distinti elementi: il perdurare dell'inadempimento, da parte dell'ente locale, delle misure correttive indicate dalla competente Sezione di controllo e la sussistenza, al momento della pronuncia, delle sopra indicate condizioni previste dall'art.244 del D.Lgs. 267/2000 (incapacità funzionale e/o insolvenza).

Come illustrato nella presente deliberazione, il comune di San Marco in Lamis non ha dimostrato di aver posto in essere con compiutezza le misure correttive richieste da questa Sezione con la deliberazione n. 107/2013.

Occorre, pertanto, procedere, in conformità a quanto precisato dalla Sezione delle Autonomie, all'ulteriore fase prevista dall'art.6, comma 2, del D.Lgs. 149/2011 (c.d. "dissesto guidato"), con trasmissione degli atti al Prefetto di Foggia e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Ove sia accertato da questa Sezione, entro 30 giorni dalla predetta trasmissione, il perdurare dell'inadempimento, da parte del Comune, delle

misure correttive richieste e la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 244 del D.Lgs. 267/2000, il Prefetto dovrà assegnare all'ente un termine, non superiore a 20 giorni, per la deliberazione del dissesto.

Rimane ferma, in alternativa alla dichiarazione di dissesto finanziario, i cui presupposti si ritengono già sussistere, la facoltà dell'ente di deliberare il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale secondo le modalità e nei limiti temporali previsti dall'art. 243-bis del D.Lgs 267/2000.

P. Q. M.

la Sezione regionale di controllo per la Puglia, nell'esercizio delle funzioni conferite dall'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 149/2011 e dall'art. 148-bis del D.Lgs 267/2000, accerta l'inadempimento da parte del comune di San Marco in Lamis all'obbligo di adottare le necessarie misure correttive atte ad evitare gli squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario e l'aggravamento della situazione finanziaria.

Per l'effetto, assegna al comune di San Marco in Lamis un termine di venti giorni dalla comunicazione della presente deliberazione per la produzione di ulteriori controdeduzioni o di documentazione comprovante l'avvenuto riaccertamento straordinario dei residui, il ripristino totale dei fondi vincolati, l'avvenuta adozione di complete misure correttive riguardanti la copertura finanziaria di competenza e cassa delle passività enunciate in parte motiva, previa produzione dei dati, contestualmente rilevati, inerenti la liquidità (cassa libera e anticipazione di tesoreria disponibile) e la massa debitoria di bilancio e fuori bilancio.

Dispone che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura dell'Ufficio di supporto di questa Sezione, al Prefetto di Foggia, alla Commissione permanente per il coordinamento della finanza pubblica e al Presidente del Consiglio comunale di San Marco in Lamis, con invito al detto Presidente a portarla all'attenzione del Consiglio comunale.

Dispone, altresì, che copia della stessa sia trasmessa al Sindaco e, ai sensi dell'art. 239, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, all'Organo di revisione economico-finanziaria del comune di San Marco in Lamis.

Così deliberato in Bari, nella Camera di consiglio del 24 giugno 2014.

Il Presidente f.f. relatore
Luca Fazio

depositata in Segreteria
il 10 SET. 2014
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Marialuce SCIANNAMEO)

CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO - BARI